

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

Procedura aperta per la fornitura, in lotti distinti, di materiale di consumo per Laboratorio Analisi

Durata: 60 mesi eventualmente prorogabile ai sensi di legge

Responsabile Unico del procedimento amministrativo:	<i>Email: c.deusanio@ospedalimarchenord.it Dott.ssa Chiara D'Eusanio (tel. 0721/366340 - fax 0721/366336)</i>
Direttore dell'esecuzione o persona da questi incaricata:	<i>Email: a.cannizzo@ospedalimarchenord.it Alberto Cannizzo (tel. 0721/366001 - fax 0721/366380)</i>
Direttore della Struttura:	<i>Email: a.draisci@ospedalimarchenord.it Dott. Antonio Draisci (tel. 0721/366339 - fax 0721/366336)</i>

Art. 1 – OGGETTO E DURATA

Il presente capitolato speciale ha per oggetto la fornitura, **suddivisa in più lotti, di materiale di consumo per il Laboratorio Analisi.**

Per ogni singolo lotto, gli articoli ed i quantitativi presunti da fornire sono analiticamente indicati nella “scheda fabbisogno” allegata (all. n. C1) al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale.

La fornitura dovrà comprendere, oltre ai prodotti indicati nella scheda fabbisogno, **un programma di formazione e addestramento** che preveda una formazione sulla prevenzione dell’esposizione degli operatori al rischio biologico da puntura addestramento all’uso dei dispositivi di sicurezza nel prelievo venoso/urine.

Durata del contratto: anni 5. E’ vietato il rinnovo tacito del contratto. Questa Azienda si riserva la facoltà di prorogare il contratto ai sensi di Legge.

L’impresa aggiudicataria dovrà continuare la fornitura alle condizioni convenute fino a quando questa Azienda Ospedaliera non abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque non oltre 90 giorni dalla scadenza del contratto.

Gli obiettivi della predetta fornitura sono:

- l’acquisizione di dispositivi medici per il Laboratorio Analisi;
- l’implementazione di un progetto che, ispirandosi a quanto previsto dalle norme ISO 15189, sia in grado di cogliere i seguenti obiettivi:
 1. miglioramento dell’iter diagnostico e riduzione del rischio per paziente ed operatore tramite l’utilizzo di tecniche che rendono il prelievo più sicuro, affidabile ed efficace.
 2. ottimizzazione delle attività di formazione ed addestramento.

Ai fini del presente capitolato si intende per:

- **Appalto:** affidamento della fornitura oggetto del presente capitolato;
- **fornitura:** fornitura, in più lotti, di materiale di consumo per il Laboratorio Analisi;
- **Azienda:** l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”;
- **Impresa:** l’Impresa concorrente o aggiudicataria dell’appalto.

Art. 2 - PREZZI

L’Impresa aggiudicataria assume l’obbligo di eseguire la fornitura ai prezzi unitari indicati in offerta: tali prezzi devono intendersi fissi, invariabili e in nessun caso suscettibili di revisione per almeno 12 mesi dall’inizio della fornitura, salvo quanto previsto da specifiche norme di Legge.

Decorsi i primi 12 mesi dall’inizio della fornitura si potrà dar luogo ad adeguamento dei prezzi; tale adeguamento avverrà con le modalità di cui all’art. 115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In assenza di tali elenchi l’entità della revisione sarà determinata applicando l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati così come rilevato dall’ISTAT riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto.

La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall’inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta sarà stata notificata a questa Azienda.

Il prezzo degli articoli offerti si intende per merce resa franco Magazzino Economico di Pesaro dell’Azienda Ospedaliera imballo gratis, comprensivo di ogni e qualsiasi onere gravante sulla fornitura e sulle prestazioni da rendere. E’ escluso dal prezzo la sola aliquota IVA, la cui percentuale deve essere sempre chiaramente indicata dalla Ditta.

Art. 3 - FABBISOGNO PRESUNTO

Il fabbisogno quinquennale presunto, riportato nella scheda fabbisogno **allegato (all. n. C1) al presente capitolato**, è stato determinato sulla base dei consumi dell’anno 2012 proiettati in un arco di 60 mesi e delle disposizioni di cui all’art.15 *comma 13 lett. a)* del D.L. n. 95/2012 e della D.G.R.M. n° 1798 del 28/12/2012. I quantitativi sono presunti, indicati solo ai fini dell’individuazione della migliore offerta e pertanto non vincolanti per questa Azienda.

Nel corso della vigenza contrattuale si potranno verificare variazioni – entro il 20% - in diminuzione e/o in aumento rispetto all’importo complessivo presunto dei singoli lotti e/o rispetto al fabbisogno presunto dei singoli prodotti, senza che l’Impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni a riguardo e/o pretendere compensi e/o indennità di sorta.

Per tutti i lotti, la fornitura, infine, potrebbe essere interrotta o subire aumenti o diminuzioni nei seguenti casi:

- qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche da parte della Regione Marche;
- qualora decisioni motivate portassero la fornitura alla sospensione totale o parziale (es. modifica di protocolli operativi, messa fuori uso di apparecchiature varie, ecc.);
- qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato;
- qualora la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche di cui al D.G.R.M. n. 25 del 2012 provveda ad aggiudicare i prodotti (tutti o in parte) oggetto della presente gara a condizioni più convenienti;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 e s.m.i., aggiudicasse la fornitura di cui al presente capitolato a condizioni economiche inferiori.

In tutti questi casi l'Impresa aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali decurtazioni, aumenti ed interruzioni della fornitura.

Art. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE OGGETTO DELLA FORNITURA

I prodotti offerti/consegnati devono possedere le caratteristiche tecniche riportate nella "scheda fabbisogno" allegata (all.C1) o equivalenti (purché compatibili con le esigenze dell'Azienda). **L'Impresa aggiudicataria si impegna a fornire, per ogni singolo lotto, prodotti identici per qualità e confezione a quelli offerti ed aggiudicati in gara e che abbiano al momento della consegna presso i locali indicati nell'ordine una validità residua di utilizzo di almeno 10 (dieci) mesi.**

Tutti i dispositivi medici oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle normative vigenti comunitarie e nazionali (D.Lgs. n. 46/2007, in recepimento Direttiva 93/42/CEE e D.Lgs. 332 del 08/09/2000 e s.m.i., in recepimento Direttiva 98/89/CE, come modificati dal D.lgs.37 del 25/01/2012 in attuazione della Direttiva 2007/47/CEE).

Le confezioni, gli imballaggi e l'etichettatura dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire il grado di pulizia previsto fino al momento dell'uso e l'eventuale sterilità. I prodotti devono essere confezionati e imballati in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante le fasi di conservazione e di trasporto e l'immagazzinamento, per il periodo di validità degli stessi.

Inoltre:

1) le provette costituenti il sistema di prelievo venoso/urine sottovuoto devono soddisfare gli standard di riferimento CLSI (NCCLS). Tutte le componenti del sistema di prelievo devono essere compatibili tra loro. Se si utilizzano prodotti di diversi produttori l'utente deve validare la compatibilità.

2) le provette costituenti il sistema di prelievo venoso/urine sottovuoto devono essere conformi alle norme ISO 6710:1995 e UN EN 14820 (*Contenitori monouso per la raccolta dei campioni di sangue venoso/urine*);

3) i dispositivi dichiarati sterili devono essere sterili in conformità a quanto previsto dagli standard europei EN550, EN552, EN554 ed EN556;

4) tutti i dispositivi per il prelievo di sangue venoso/urine devono recare il marchio CE in conformità a quanto previsto dalle specifiche direttive/norme europee (Medical Device Directive ed In-Vitro Diagnostic Device Directive);

5) le **PROVETTE**, componenti del sistema di prelievo venoso/urine devono essere:

- sterili al punto d'uso;
- in PET ad alta trasparenza
- con vuoto predeterminato;
- munite di chiusura di sicurezza;
- compatibili con i sistemi analitici presenti nei laboratori;
- provviste, per ogni singola unità, di un'etichetta recante le seguenti informazioni minime:
 - numero di lotto;
 - data di scadenza per singola unità al momento d'uso;
 - natura dell'additivo ed eventuale concentrazione;
 - codice prodotto;
 - volume di aspirazione;
 - dicitura "Sterile";
 - marcatura CE;
 - simbolo del "monouso";
 - indicatore del livello di riempimento

6) i **SISTEMI DI VENIPUNTURA** devono essere:

- sterili al punto d'uso;
- muniti di sigillo di integrità;
- disponibili nelle versioni e nelle dimensioni richieste;
- recanti, ove sia previsto, sull'ago e sulla camicia un dispositivo di sicurezza per la riduzione dell'esposizione degli operatori da puntura accidentale;
- provvisti, per ogni singola unità, di un'etichetta e/o di una stampa recanti le seguenti informazioni:
 - numero di lotto;
 - data di scadenza;
 - dicitura "Sterile";
 - marcatura CE (sulla singola unità o sulla confezione).

7) gli **ACCESSORI** devono essere:

- monouso;
- compatibili con le altre componenti del sistema di prelievo venoso/urine;
- recanti marcatura CE (ove previsto).

Ogni eventuale modifica in corso di fornitura dei prodotti offerti in sede di gara, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla U.O.C. Gestione Approvvigionamento dell'Azienda. Naturalmente l'Impresa dovrà produrre la documentazione riferita al nuovo articolo.

In ogni caso l'Impresa dovrà garantire per tutta la durata del contratto il prodotto e il confezionamento offerti in gara, salvo oggettiva impossibilità sopravvenuta.

Art. 5 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell'Azienda, fornendo a tal fine la necessaria documentazione.

Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia richiesta dall'Azienda, l'Impresa dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento e quanto necessario per il corretto utilizzo.

Art. 6 - PERSONALE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA ADDETTO ALLA FORNITURA

L'Impresa dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione della fornitura, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'Impresa che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs n.163/2006 e s.m.i..

Art. 7 – RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del R.U.P. sono definite dall'art. 6 L. 241/90 e s.m.i. e dall'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il R.U.P. inoltre:

- trasmette al direttore dell'esecuzione del contratto tutta la documentazione necessaria prevista dal capitolato;
- acquisisce tutte le segnalazioni dal direttore dell'esecuzione del contratto per provvedimenti nei confronti della ditta aggiudicataria e provvede alla notifica;
- commina le penali sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione;
- promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente capitolato, ecc.

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Referente del magazzino o a persona da questi incaricata.

Il Direttore dell'esecuzione (in seguito denominato per brevità D.E.) provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Il D.E. per le sue funzioni si avvale della collaborazione di due assistenti tecnici che sono individuati nei Responsabili del Laboratorio Analisi di Pesaro e di Fano.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 nonché tutte le attività che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. In particolare:

- qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ne ordina la "sospensione", indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime (Art. 308, comma 1, DPR 207/2010);
- compila il "verbale di sospensione" a norma della art. 308, comma 4 e 5, DPR 207/2010);
- accerta eventuali inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, inviando al R.U.P. una relazione particolareggiata;
- propone al RUP l'istanza di applicazione della penale;
- propone all'Azienda appaltante l'istanza di disapplicazione della penale;
- **attesta** il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali (art. 307, comma 2, DPR 207/2010) propedeutico alla liquidazione delle fatture ovvero verificando che le merci consegnate dal fornitore siano conformi ai prodotti aggiudicati e al capitolato di gara;
- effettua le attività di verifica di conformità definitiva ed emette "l'attestazione di regolare esecuzione" (ai sensi dell'art. 312 e seguenti del DPR 207/2010) che dovrà essere trasmessa alla U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni e servizi e logistica. Acquisita l'attestazione di regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 324 del DPR 207/2010).

Art. 8 - LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA

Il materiale oggetto della presente gara dovrà essere consegnato:

- a cura, rischio e spese di qualunque natura a carico della ditta aggiudicataria, franco **Magazzino Economale (unica unità di consegna)** dell'Azienda Ospedaliera Via Brigata Gap Zona Villa Fastiggi (Pesaro) nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00;
- con modalità di fornitura frazionata nell'arco del periodo di validità della gara e comunque con periodicità di ordinativi/consegne non inferiore a un mese;
- a seguito di regolare Ordine d'Acquisto scritto emesso esclusivamente dalla **U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni e servizi e logistica (unica unità ordinante)** di questa Amministrazione ed inviato tramite (fax);
- nella quantità e qualità descritte nell'ordine;
- **entro e non oltre 20 giorni naturali consecutivi e continuativi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine** trasmesso via telematica (fax) (anche in pendenza di contratto).

L'impresa, fatto salvo il numero di prodotti contenuti in ogni confezione, dovrà fornire i quantitativi indicati nell'ordine, senza fissare un importo minimo per l'evasione dell'ordine.

La disposizione della consegna entro il termine di 20 giorni dalla ricezione dell'ordine si intende tassativa e non oggetto di deroghe e/o variazioni e si intende, altresì, valida per l'intero anno solare, mesi estivi compresi.

I prodotti dovranno essere consegnati in loco nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento. Ogni confezione e imballo deve presentare all'esterno una descrizione chiaramente e facilmente leggibile di:

- esatta denominazione e descrizione del prodotto;
- nome e indirizzo del produttore/fornitore;
- deve riportare in modo chiaro e facilmente leggibile eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione della fornitura oggetto del contratto.

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste nei relativi ordini, eventuali eccedenze non autorizzate non saranno ritirate

Le fatture, così come i documenti di trasporto, dovranno **TASSATIVAMENTE** riportare gli estremi dell'ordine.

Il documento comprovante l'avvenuta consegna dovrà essere firmato dal Magazzino Economale (con firma leggibile e timbro) e dovrà arrecare la data di ricevimento. **Quanto sopra si rende necessario anche ai fini dell'applicazione di eventuali penali.**

La consegna non costituisce accettazione della merce, per la quale si rinvia ai controlli sulle forniture di cui all'art. 9 del presente documento.

Qualora il fornitore ritardasse o non effettuasse la consegna dei prodotti entro i termini sopra indicati, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di acquistare presso altre ditte eguali quantità e qualità di merce a danno del fornitore inadempiente sia per la differenza per eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia per ogni altro maggior onere o danno comunque derivante alla Stazione Appaltante a causa dell'inadempienza stessa.

Art. 9 - CONTROLLI SULLE FORNITURE

9.1 - La firma, apposta all'atto di ricevimento della merce, indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali del Magazzino Economale entro 10 (dieci) giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

9.2- Accertamento della qualità dei prodotti consegnati

Il controllo qualitativo della fornitura viene effettuato dal Servizio presso cui dovrà essere effettuata la consegna; agli effetti della verifica qualitativa la firma apposta per ricevuta dei prodotti al momento della consegna non impegna la Stazione Appaltante, la quale si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna stessa.

L'accettazione della merce, pertanto, non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto della utilizzazione del prodotto.

In caso di prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali, nonché alle caratteristiche delle campionature o alle norme di legge, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce contestata al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico entro 20 (venti) giorni dalla richiesta di sostituzione (che potrà essere inoltrata anche a mezzo fax);
- restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la restituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.

La mancata sostituzione della merce da parte del fornitore sarà considerata "mancata consegna".

La merce non accettata resta a disposizione del fornitore a suo rischio e pericolo; il fornitore dovrà ritirarla a sue spese; è a carico dello stesso fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata, senza alcuna responsabilità da parte di questa Azienda per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire

Nel caso in cui il fornitore non provveda alla immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna o che risulti difettoso durante l'utilizzo o l'impiego, la Stazione Appaltante potrà ordinare tale prodotto ad altra Impresa, addebitandone il maggiore costo alla ditta aggiudicataria, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa del ritardo. Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la ditta dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente accredito nei confronti di questa Stazione Appaltante.

Qualora la merce non conforme venga accettata solo per soddisfare esigenze urgenti, l'Azienda ne darà comunicazione all'Impresa ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione sul prezzo.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramenti dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto o trasferimento fino al magazzino.

Art. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA E SUE RESPONSABILITA'

La ditta aggiudicataria dovrà assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente all'Azienda e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto d'appalto.

La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di garantire a questa Azienda il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerle estranee ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo da parte di terzi. La ditta aggiudicataria assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore.

La ditta aggiudicataria dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Ente Appaltante in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne l'Azienda dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui lo stesso dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato.

La ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

La ditta aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione a questa Azienda ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 11 - SCIOPERI O SOSPENSIONI DELLA FORNITURA

Trattandosi di fornitura/servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla L. 146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare la fornitura/servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.

Art. 12 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

La fatturazione dovrà pervenire a norma di legge, con esplicito riferimento alla bolla di consegna e al n° ordine.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari la Ditta aggiudicataria dovrà indicare nella fattura il n° CIG comunicati da questa Azienda.

Le fatture dovranno essere intestate a l'Azienda Ospedaliera **"Ospedali Riuniti Marche Nord"** sede legale Piazzale Cinelli 4 - 61121 Pesaro e inviate all'indirizzo PEC bilancio.aomarchenord@emarche.it..

La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

I pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine si procederà ai sensi della vigente normativa.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste.

Art. 13 - SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto nel rispetto della normativa vigente.

In caso di subappalto è fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di trasmettere all'Azienda, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da questo corrisposto al subappaltatore.

In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell'Impresa contraente che continua a rispondere di tutti gli obblighi contrattuali assunti verso l'Azienda.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

Art. 14 - CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del credito derivante dal presente contratto nonché è vietata la cessione del contratto

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Qualora l'Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura nonché copia dell'atto di cessione o fusione.

Art. 15 – SICUREZZA SUL LAVORO

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" (scaricabile dal sito www.ospedalimarchenord.it), che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord". Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell'area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.

In considerazione della tipologia di appalto DI MERA FORNITURA, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell'art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.

La Ditta aggiudicataria è tenuta comunque ad attenersi a quanto riportato nel "Documento Informativo destinato alle ditte ed ai lavoratori autonomi affidatari di lavori" sopra citato.

La Ditta aggiudicataria si farà carico degli oneri richiesti per le attività di coordinamento (es. riunione preliminare) qualora necessarie per l'esecuzione dell'appalto stesso, rendendosi disponibile allo scambio d'informazioni, e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento del lavoro/servizio/fornitura (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di altro personale (dipendenti dell'Azienda, lavoratori autonomi, utenti, visitatori, ecc).

Per qualsiasi evenienza nel corso dell'appalto la ditta si dovrà rivolgere al Responsabile Unico del Procedimento e/o al Direttore di Esecuzione del Contratto.

Art. 16 - INADEMPIENZE E PENALI

L'Azienda – su indicazione del Direttore dell'Esecuzione del contratto - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale, in caso di mancato adempimento degli obblighi contrattuali, da un minimo di Euro 100,00 (cento) ad un massimo di Euro 2.000,00 (duemila), a seconda della gravità dell'inadempienza.

La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010.

È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Azienda. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Azienda su proposta del Direttore dell'Esecuzione, sentito il R.U.P.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Azienda.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della fideiussione, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda.

L'impresa è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte di questa Azienda.

Delle penali applicate verrà data comunicazione all'Impresa a mezzo di fax o mezzo equivalente.

Le suddette penali non esimono l'Impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Impresa l'esecuzione della fornitura, restando a carico della Impresa inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda Ospedaliera a causa dell'inadempienza. L'impresa inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei prodotti così acquistati.

Art. 17 - RISOLUZIONE E RECESSO

L'Azienda potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda;

- mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda in caso di rinnovo o proroga del contratto;
- subappalto non autorizzato;
- cessione del credito;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- n° 3 ritardi nelle consegne;
- n° 1 consegna di beni diversi da quelli offerti;
- in caso di non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto;
- per ripetute e reiterate inadempienze (superiori a n. 3 penali applicate);
- l'impresa non fornisca materiali con i requisiti previsti dal presente capitolato e allegati;
- l'impresa si renda colpevole di frode e/o negligenza/inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto.

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'impresa sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- l'impresa rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura. Nessun indennizzo è dovuto all'Impresa aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'Impresa aggiudicataria.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda si riserva di:

- 1) affidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria;
- 2) indire nuova procedura di gara;
- 3) effettuare acquisti in economia.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione della fornitura/servizi affidati e degli importi relativi.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'Impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'Impresa.

Nel caso di minor spesa nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di fornitura/servizio di pubblica utilità.

Recesso

Per quanto previsto dal DGRM 1670 del 26/11/2012 questa Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di conclusione, da parte della SUAM, di procedura concorsuale per i medesimi prodotti a condizioni più convenienti.

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla Azienda a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Resta inteso che in caso di recesso del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di fornitura/servizio di pubblica utilità.

Art. 18 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversi non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

Allegato: **C1** *scheda fabbisogno*